

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5978 del 21/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta ITALBOX IMBALLAGGI Spa Rolo
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6170 del 20/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13660/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "ITALBOX IMBALLAGGI Spa" – Rolo.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Rolo – Via dell'Equità n.13** - Provincia di Reggio Emilia concernente l'attività di **produzione di cartone ondulato e cartotecnica**, acquisita in data 23/04/2019 con prot.PG/65165 e successive integrazioni acquisite in data 21/05/2018 con prot.PG/80208;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la ditta chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003 trattandosi pertanto di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara - con atto PG/81233 del 22/05/2019;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rolo in data 14/05/2019 al PG/75972;
- il nulla osta del Comune di Rolo in data 18/10/2019 al PG/161158, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT010009-2019-P del 28/06/2019 di conformità per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 ed in particolare del *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003 in cui si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** ubicato nel Comune di **Rolo – Via dell'Equità n.13**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le acque reflue industriali consistenti in acque di condensa del gruppo di raffreddamento, acque reflue che derivano dal funzionamento della caldaia e acque reflue di lavaggio dei filtri degli addolcitori della Ditta

"ITALBOX IMBALLAGGI Spa" sono, rispettivamente, assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-665 del 16/03/2016;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di cartone ondulato e cartotecnica** nell'impianto ubicato in Comune di **Rolo – Via dell'Equità n.13**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.4 – SFIATO CONDENSATORE VAPORE
EMISSIONE N.5 – ASPIRAZIONE STAMPA LINEA DI FUSTELLATURA TEXO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 febbraio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Febbraio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEE FUSTELLATURA	60000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E2	ASPIRAZIONE LINEA PRODUZIONE CARTONE	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E3	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2093 Kw	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E4	SFIATO CONDENSATORE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E5	ASPIRAZIONE STAMPA LINEA DI FUSTELLATURA TEXO	40000	Oltre il colmo del tetto	15	Sostanze Organiche Volatili	< 50	(3)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile metano o GPL.

(2) Adeguamento al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.

(3) Per tale emissione l'Azienda è tenuta ad effettuare gli autocontrolli solo in sede di collaudo.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e delle sostanze organiche volatili devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per la caldaia produzione vapore generante l'emissione **E3**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Il **consumo annuale** consentito di inchiostri per l'attività di stampa è fissato in quantità minore o uguale a **25.000 Kg. (100 Kg/g per 250 gg/anno)**.

4) I **consumi giornalieri, settimanali o mensili** di inchiostri utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

5) I controlli sull'emissione E5 saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3. **Il primo autocontrollo sull'emissione E3 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita in data 23/04/2019 con prot.PG/65165 e successive integrazioni acquisite in data 21/05/2018 con prot.PG/80208.

10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al D.Lgs.152/06.

La ditta, presso lo stabilimento di via Dell'Equità n.13 in comune di Rolo, svolge l'attività di lavorazione del cartone, finalizzata alla produzione di imballaggi indirizzati ai settori alimentare e industriale.

Nella relazione tecnica si riferisce che, rispetto alla precedente autorizzazione in cui erano presenti scarichi reflui domestici in pubblica fognatura (che sono sempre ammessi e non oggetto di autorizzazione ai sensi della vigente normativa di settore), e pertanto non inseriti nella richiesta di titoli abilitativi ambientali AUA, richiesto ne inseriti con il recente incremento produttivo, consistente nell'inserimento di nuova linea di produzione di cartone, l'impiego di vapore è cresciuto esponenzialmente e la ditta ha scelto di gestirlo come scarico in pubblica fognatura.

Rispetto alla precedente autorizzazione si precisa che in tale atto non erano stati inseriti titoli abilitativi per lo scarico in quanto presenti solo scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, i quali sono sempre ammessi e non oggetto di autorizzazione ai sensi della vigente normativa di settore.

Con il recente incremento produttivo, consistente nell'inserimento di nuova linea di produzione di cartone, l'impiego di vapore è cresciuto esponenzialmente e la ditta ha scelto di gestirlo come scarico in pubblica fognatura necessitando pertanto dell'acquisizione del relativo titolo ambientale oggetto del presente allegato.

Il ciclo produttivo si sviluppa su due distinte lavorazioni, nella prima avviene la produzione di cartone ondulato partendo da bobine di carta e nella seconda in cui avviene il taglio del cartone e la formatura delle scatole, con l'incollaggio dei lembi. Nella seconda fase di lavorazione avviene anche la stampa con inchiostri ad acqua, per decorare il foglio di cartone con loghi e scritte.

La presente autorizzazione riguarda lo scarico in pubblica fognatura, dei reflui provenienti dai locali a servizio della centrale termica, con:

- una caldaia da 2.093 kW a gas metano per la produzione di acqua calda e vapore. Trattasi di scarico dalle operazioni di spurgo della caldaia e di scarico delle acque in eccesso dalle operazioni di ricircolo. La caldaia è attrezzata con recuperatore di acqua delle condense vapore, parte delle acque di condensa vengono recuperate in parte per il reintegro delle acque per la caldaia e in parte scaricate;
- un impianto tecnologico per l'addolcimento dell'acqua, successivamente utilizzata dalla caldaia. Trattasi di acque di lavaggio dei filtri dell'addolcitore ai fini di loro rigenerazione;
- un gruppo frigorifero posto sulla macchina di produzione cartone. Trattasi di acque di condensa.

Per le tre tipologie di reflui industriali, nella domanda di autorizzazione si prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche in base ad equivalenza qualitativa, assentita nel presente atto (vedasi punto n.2 del dispositivo).

Le tre tipologie di acque reflue sono raccolte in un'unica rete fognaria aziendale, con recapito in pubblica fognatura nel punto di scarico S4.

I residui di colla ed i residui di inchiostro da stampa derivanti dal ciclo produttivo sono raccolti in appositi contenitori e conferiti a ditte specializzate per lo smaltimento.

Presso lo stabilimento, inoltre, sono presenti i punti di scarico S1, S2 ed S3 costituiti da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi le quali sono sempre ammesse in pubblica fognatura e non necessitano di autorizzazione nel rispetto del Regolamento di fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06.

In merito alle acque meteoriche dei pluviali raccolte da rete separata bianca aziendale, la ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno e non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n.286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico ed i consumi vengono monitorati da un apposito contatore.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.1 datata aprile 2019, allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Ciascuna tipologia di reflujo industriale, assimilato al domestico ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e DGR 1053/03, prima di ogni trattamento e scarico in pubblica fognatura, devono essere rispettivamente conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 di detto paragrafo 5 della Delibera.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico un certificato analitico di ciascuna tipologia di reflujo industriale assimilato al domestico che dimostri, prima di ogni trattamento depurativo, il rispetto, di quanto previsto alla tabella 1 del medesimo paragrafo 5 della DGR 1053/2003.
3. I reflui industriali assimilati al domestico, scaricati in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 paragrafo 5 della DGR 1053/03.
4. Per i primi due anni di validità del presente atto, la ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo semestrale, rispettivamente, dei reflui industriali assimilati alle acque reflue domestiche per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
5. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
7. Devono essere presenti i pozzetti di controllo, in specifico per ciascuno dei reflui industriali assimilati il pozzetto deve essere posto prima dell'immissione di altri reflui e prima dello scarico finale. I pozzetti devono inoltre essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del reflujo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
8. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
9. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

10. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
11. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
12. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
13. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli derivanti dalla lavorazione.
14. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
15. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico del legale rappresentante della Ditta e del Tecnico abilitato in Acustica ambientale che ha eseguito i rilievi e redatto il documento di valutazione d'impatto acustico, emerge che le emissioni prodotte dalle attività svolte presso lo stabilimento in oggetto non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di Classificazione Acustica del territorio comunale

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.